

3
1
REPUBBLICA ITALIANA
LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI - BARI
STAZIONE DI MESSAGNE

n. 34/13 di prot. Mesagne, 11 II-11-1949
Risp. al foglio del 4 andante n. 26291
Oggetto: RIZZI Antonio di Francesco Via Storni 37.

ALLA PREFETTURA DI

B R I N D I S I



Il soprascritto ha famiglia composta della moglie e due figli piccoli.

Abitano in una stanza di normali dimensioni priva di aria e la cucina è in comune con la proprietaria dello ~~st~~ stabile.

Detta casa è priva di cesso.

Il Rizzi per accedere nella sua camera deve attraversare altra stanza in cui dormono i proprietari.

Poichè la stanza abitata dal Rizzi è piccola egli è stato costretto a mandare una delle sue bambine presso i suoceri.

Il Rizzi predetto è ragioniere presso il locale municipio ed ha chiesto l'assegnazione di un alloggio alle case popolari per potervisi sistemare in luogo più igienico e decoroso, nonché indipendente.

IL MARESC. MAGG. COMANDANTE
Ludovico Giuseppe



Municipio di Mesagne

IL SINDACO

per la verità richiesto e visto gli atti di ufficio
CERTIFICA

che **Rizzi Antonio** di **Francesco** e di **Buttari Antonio**
trovasi in servizio presso questa amministrazione sin
dal 16.10.1947 in qualità di ragioniere titolare.

A richiesta dell'interessato per una assegnazione
casa popolare

Mesagne 15.9.1949



IL SINDACO



COMUNE DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

N. **5493** di Prot.

li **24.9.1949**

194

Risposta al foglio N. _____ del _____ Div. _____ Sez. _____ Num. _____

OGGETTO. Istanza di Rizzi rag. Antonio per assegnazione
quartino case popolari

RACCOMANDATA

Alligati N. _____

A/ la Segreteria dell'Istituto Aut.-Case Popolari
presso Municipio di BRINDISI

Si rimette la unita istanza del dipendente impiegato di ruolo Rizzi rag. Antonio tendente ad ottenere in fitto un quartino delle case popolari da assegnarsi in questo Comune, con preghiera di prenderla in benevole esame, in considerazione dello stato di assoluto bisogno in cui trovasi il petente in cerca di abitazione sin dal 16.10.1947 epoca dell'assunzione in servizio.

IL SINDACO

RICHIESTA ASSEGNAZIONE CASA POPOLARE:

= RIZZI ANTONIO DI FRANCESCO = Via Osterina Serni n°37=

Informazioni:

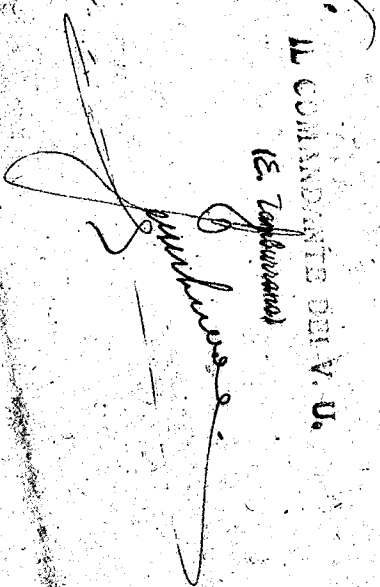
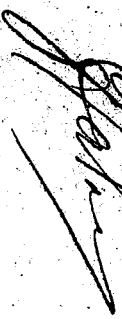
=Regliere presso il Comune di Mesagne.= La famiglia si compone:
Dal richiedente, della moglie e da due figli.= Occupa un vano presso la famiglia D'Agostino, per accedere deve attraversare una sala dove dormono i proprietari.= La cucina è in comune. unitamente all'or-
tale.= Detta stanza è quasi priva di aria.= La luce viene prelevata da un finestrino sito all'altezza della volta.=

Mesagne, 11 22/10/1949.=

IL COMANDANTE DEL V. U.

(E. Zappavigna)

IL INFORMATORE
VINCENZO URBANO



Brindisi, lì 10 FEB 1971

-ALL'UFFICIO RAGIONERIA

-ALLA SEZIONE CONTABILITA' FITTI

SEDE

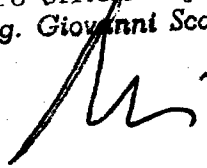
OGGETTO: Deposito cauzionale.-

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £. 3.000+
versato dal Sig. Rizzi Antonio - 1° lotto C.P.
Messagne - Via Cavour -

Tale somma dovrà essere versata, ~~a no-~~
~~me dell'interessato ed a mezzo dell'allegato~~
~~bollettino di c/c., per fitti arretrati.-~~

perché ha riscattato.-

IL CAPO UFFICIO INQUILINATO
(Sig. Giovanni Scanni)



SC/mo.-

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. RIZZI ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10.8.1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10.8.1960 al 10.8.1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.760 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZianti

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1714

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. RIZZI ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 16 del 2° lotto

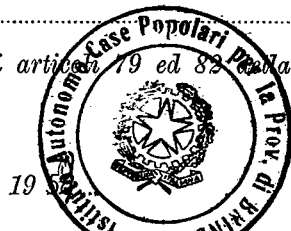
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.760 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 19 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1959 19



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO 1959 19 al N. 1270
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e pagate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

I L sottoscritt...o(1) ...Com.te Ubaldo

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant...e (2) ...Brindisi - Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra ess...o denunziant...e(3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. Rizzi Antonio

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

..... convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 15 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di Onegagne

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3460 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

I L DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

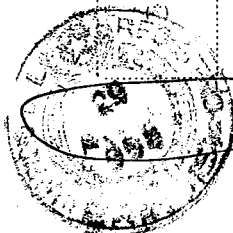
(Com.te Ubaldo P. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 19 al N. 1617

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 3460

(*) Bollo a calendario.

IL PROSECUTORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI Via Casimiro 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. Rizzi Antonio

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 15/c del 2° Lotto
di case popolari nel Comune di Mursane

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 37.50 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1957 19 al N. 1160
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorant.e (2) Brindisi-Via Casimiro 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant.e (3) ed il

Sig.RIZZI Antonio di Francesco

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

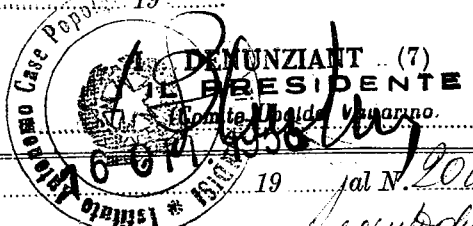
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 15/C del 2° lotto.
di case popolari i-n Mesagne - Via per Taranto.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 3.760.= mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 30 SET. 1956



Registrata la presente denuncia, add 19 al N. 2024

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire die 11

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) in Brindisi Via Casimiro dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. RIZZO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

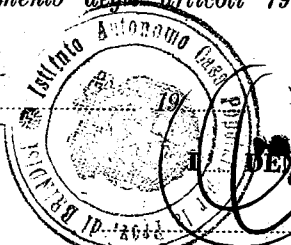
Designazione delle cose locate: appartamento n.16 al 2° Lotte delle Cas
Popolari in Mesagne Via per Latiano

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.3.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



9 SET. 1954

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 15
col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 40



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

~~Estratto dal Regolamento~~ 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

SIG. RIZZO ANTONIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.16 al 2° lotto

delle Case Popolari in Mesagne Via per Taranto

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.3.000=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923.

BRINDISI



27 AGO. 1953

19

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì - 4 SET. 1953 - 19 al N. 1697

vol. foglio registro Att. privati, ed esatte lire 100

(*) Bollo a calendario.

II PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo o data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

RIZZI ANTONIO

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/4 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4986 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 840-25200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattromila

28 AGO 1963

IL DIRETTORE

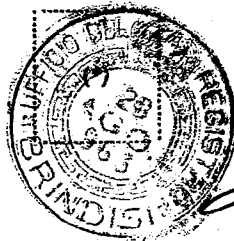
(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colaninno)

Giovanni Colaninno



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo

MODULO unico della legge 24-11-1901
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante e dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi (3) ed il

RIZZI ANTONIO

Stg.
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 - 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 4986- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923 n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

Presidente
Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 27 agosto 1962 al N. 1960

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **feutodici**

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario

DIRETTORE

Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

37177

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7253

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. Rizzi Antonio

Lotto 2° Scala C Int. 4

Via San Tomaso

Merapue

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.85 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.786 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>4.85</u> £ .	<u>4.986</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>150</u>
	<u>5.786</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

2° lotto

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 2839
DATA 8 APR. 1970

Mesagne, lì 6 aprile 1970

OGGETTO: Contratto cessione alloggio stipulato il 23.2.1970 al n.6003 per cessione alloggio.-

All'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
BRINDISI

Con la stipula del contratto richiamato in oggetto, lo scrivente ha assunto l'onere di pagare a codesto Istituto, per la durata di anni 10 a decorrere dal 1.1.1970, le seguenti somme:

- £.10.792 per la rata mensile di ammortamento del valore dell'alloggio (c/c n.26/2171);
- £. 3.675 per spese varie di condominio(c/c n.26/658.)

Poiché dal 1.1.1970 al 10.3.1970 sono stati versati regolarmente i canoni di fitto per l'importo complessivo di £.18.860 ed, inoltre, all'atto della stipula del contratto di locazione furono depositate, a titolo cauzionale, tre mensilità di fitto, si desidera conoscere se dette somme dovranno essere rimborsate da codesto Istituto oppure dovranno essere compensate con le rate di spese per condominio dovute dal 1.1.1970 in esecuzione del predetto contratto.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Istituto con preghiera di rimettere i modelli di c/c per eseguire i versamenti mensili.

Distinti saluti.-

mag. Antonio Pizzi

Via Confalonieri 1
MESAGNE

CONFALONIERI
RIMBORSARE
LA CAUZIONE SE NON
VI SONO PENDENZE
DI SORTA

SIG. DE CILLIS

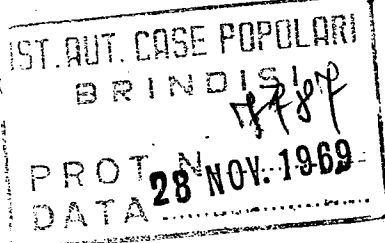
uno visto se tutto è in regola

[Signature]

IL CAPO SEZIONE CONTABILITA' FITTI
(Alfredo De Cillis)

V° la cauzione può essere rimborsata.
il 10-4-1970 A. De Cillis

RACCOMANDATA



Mesagne 25.II.1969

All'Istituto Autonomo Case Popolari di

BRINDISI

Con riferimento alla Vs. comunicazione del
17.II.1969, n. 7472 di prot., comunico di accettare
il prezzo definitivo di cessione fissato in L.I. 169.532
per il passaggio a riscatto dell'alloggio attualmente
tenuto in fitto.

Nel rimettere, unito alla presente, situa-
zione di famiglia, completa di certificazione dello
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, preciso
che il prezzo di riscatto dovrà essere estinto:

- a) L.I. 000.000 con pagamento rateale per la durata
di anni 10 con facoltà di estinguere, in qualsiasi
momento, il residuo debito delle quote capitali;
- b) la differenza del prezzo all'atto della firma del
contratto o prima della stipula del contratto
stesso.

Con osservanza

Antonio Rizzi

Antonio Rizzi via F. Confalonieri, 1

2° lotto scala C/4

MESAGNE

19 CONTRATTI L. 169.532
AMMORT. 10 ANNI
L. 1.000.000

Proc. R/R

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----000000000000-----

Prot.N. 4672

Brindisi, li 17-11-69

-AL SIG. RIZZI ANTONIO

2° lotto con popolazione

MESAGNE

Via Confalonieri

OGGETTO: D.P.R. 27/4/1962, n.231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dello alloggio sito in Mesagne Lotto 2° scala C/4 Via Confalonieri a suo tempo assegnato Le in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n.231 ascende a Lire 1.169.532 = .-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.-

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.-

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.-

Distinti saluti.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

SC/GR/mo.-



COMUNE DI MESAGNE

UFFICIO ANAGRAFE

STATO DI FAMIGLIA

Marche per diritti vari

[Signature]

La qualifica di Capo Famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici

N. Reg.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA

che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

		Tip. Guarini	
Cf. RIZZI Antonio 1910 n. Barletta 25/5/1910 n. 1037 p. I Cgt. Palurbo Lucia Avetrana 17/9/1941 iscr. 6/8/1948 da Martina Franca Via Confalonieri C/4 Vico Segr. Comunale	1910	C. F.	Capo famiglia
		M. g.	Moglie
		Mar.	Marito
		Fg.	Figlio
		Pa.	Padre
		Ma.	Madre
		Fr.	Fratello germano
		Sr.	Sorella germana
		Frc.	Fratello consanguineo
		Src.	Sorella consanguinea
		Fru.	Fratello uterino
		Sru.	Sorella uterina
		G.	Genero
		Nu.	Nuora
		Np.	Nipote
Mg. PALUMBO Lucia 1913 n. Avetrana 16/2/1913 n. 27 p. I Cgt. Rizzi Antonio	1913	Su	Suocero o Suocera
		Co	Cognato o cognata
		Zio	Zio
		Zia	Zia
		Ca	Cugino o cugina
		Ptr.	Patrigno
		Mtr.	Matrigna
		Fgs.	Figliastro o Figliastro
		No.	Nonno o nonna
		Afd.	Affidato
		Afl.	Affiliato
		Adt.	Adottato
		Cev.	Capo convivenza
		Cv	Convivente
Fg. RIZZI Francesco Paolo 1944 n. Avetrana 28/3/1944 n. 38 p. I Cel.	1944		
Fg. RIZZI Maria Antonietta 1946 n. Avetrana 27/3/1946 n. 41 Nub.	1946		

[Signature]

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Mesagne, li

12 NOV. 69

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

[Signature]



[Signature]

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
BRINDISI

Si certifica che il Sig. Reini Antonio
non ha altri redditi tassabili agli effetti della
imposta complementare all'intero del solo
reddito di Categ. C/2, e che nessuno dei no-
minativi a tergo indicati risulta proprietario
di fabbricati in Merano
Si rilascia il presente certificato per uso alloggio.

Brindisi, 15 NOV 1969



P. IL DIRETTORE
Il Capo Reparto

Mod. 103 n.	<u>2782</u>
Esatta L.	<u>240</u>
L. COMPILATORE	<u>15 NOV 1969</u>

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Rizzi rag. Antonio di Francesco e di Buttari Antonia, con moglie e due figli, avendo preso visione dell'avviso di concorso per la assegnazione delle case popolari in questo Comune domanda di parteciparvi.

Agli effetti della graduatoria fa presente che il petente è in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Mesagne sin dal 16.10.1947 senza aver avuto la possibilità di ottenere in fitto abitazione per sé e la famiglia.

Dopo essere stato lontano dalla famiglia dalla città data 16.10.1947 a tutto il mese di maggio 1949, con enorme sacrificio economico dovuto per il sostentamento di due famiglie e non potendo continuare a vivere in quelle misere condizioni, fu costretto accettare l'occasione di avere in fitto una stanza in Via Caterina Storni n°37 unitamente alla proprietaria.

Per la verità dei fatti si fa presente che la casa si compone di due vani soli intercomunicanti l'uno con l'altro di cui uno in uso del sottoscritto e l'altro per il proprietario.

La stanza ceduta in fitto è paragonabile ad

una cella ricevendo aria e luce da un miserrimo
finestrino (m. 0,50 x m. 0,45) messo in alto ed a
distanza, dal mattonato, per di più di due metri e
mezzo; la cucina in comune.

In quella modesta stanza di non più di 15 me-
tri quadrati il sottoscritto deve adattarsi a dor-
mire, a mangiare ed a fare ogni atto necessario alla
vita con grave nocumento alla salute dei due bambi-
ni forzati a vivere promiscuamente ~~ai loro genitori~~
genitori. La casa è anche priva di acqua e di gabi-
netto.

Dalla succinta descrizione , che sarà conferma-
ta indiscussamente dagli organi addetti a fornire le
informazioni, del caso pietoso del sottoscritto
funzionario costretto a vivere fuori della sua dimo-
ra per ragioni di lavoro, codesto Consiglio di Ammi-
nistrazione potrà serenamente ed imparzialmente de-
liberare l'assegnazione di un quartino composto di
3 vani oltre gli accessori a suo favore impegnandosi
di attenersi scrupolosamente alle norme che vigono
il fitto.

Fiducioso che la presente istanza sarà presa
in considerazione unisce, a corredo della stessa, i
seguenti documenti:

1°) situazione di famiglia;

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Rizzi rag. Antonio di Francesco e di Buttari Antonia, con moglie e due figli, avendo preso visione dell'avviso di concorso per la assegnazione delle case popolari in questo Comune domanda di parteciparvi.

Agli effetti della graduatoria fa presente che il petente è in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Mesagne sin dal 16.10.1947 senza aver avuto la possibilità di ottenere in fitto abitazione per sé e la famiglia.

Dopo essere stato lontano dalla famiglia dalla citata data 16.10.1947 a tutto il mese di maggio 1949, con enorme sacrificio economico dovuto per il sostentamento di due famiglie e non potendo continuare a vivere in quelle misere condizioni, fu costretto accettare l'occasione di avere in fitto una stanza in Via Caterina Storni n°37 unitamente alla proprietaria.

Per la verità dei fatti si fa presente che la casa si compone di due vani sovrastanti intercomunicanti l'uno con l'altro di cui uno in uso del sottoscritto e l'altro per il proprietario.

La stanza ceduta in fitto è paragonabile ad

una cella ricevendo aria e luce da un miserrimo
finestrino (m. D, 50 x m. O, 45) messo in alto ed a
distanza, dal mattonato, per di più di due metri e
mezzo; la cucina in comune.

In quella modesta stanza di non più di 15 me-
tri quadrati il sottoscritto deve adattarsi a dor-
mire, a mangiare ed a fare ogni atto necessario alla
vita con grave nocimento alla salute dei due bambi-
ni forzati a vivere promiscuamente ~~ai loro genitori~~
genitori. La casa è anche priva di acqua e di gabi-
netto.

Dalla succinta descrizione , che sarà conferma-
ta indiscussamente dagli organi addetti a fornire le
informazioni, del caso pietoso del sottoscritto
funzionario costretto a vivere fuori della sua dimo-
ra per ragioni di lavoro, codesto Consiglio di Ammi-
nistrazione potrà serenamente ed imparzialmente de-
liberare l'assegnazione di un quartino composto di
3 vani oltre gli accessori a suo favore impegnandosi
di attenersi scrupolosamente alle norme che vigono
il fitto.

Fiducioso che la presente istanza sarà presa
in considerazione unisce, a corredo della stessa, i
seguenti documenti:

1°) situazione di famiglia;

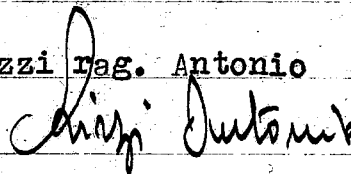
2°) due certificati II.DD. (uno dell'ufficio DD. di
Manduria e l'altro dell'ufficio DD. di Barletta)

3°) certificato di servizio per ottenere la esenzio
ne del requisito dei tre anni di residenza.

Con osservanza

Mesagne 18.9.1949

Rizzi rag. Antonio



presso Amministrazione Comunale di MESAGNE

MUNICIPIO DI MESAGNE

IL SINDACO

Letta la sopra estesa istanza,

Visto gli atti di ufficio;

Assunte dettagliate informazioni;

A T T E S T A

che il rag. Antonio Rizzi di Francesco nato a Barlet
ta(Bari) il 25.5.1910 è in servizio presso questa
civica amministrazione in qualità di ragioniere ti
tolare sin dal 16.10.1947;

che da tale epoca e sino a tutto il mese di maggio
corrente anno è stato lontano dalla famiglia,perchè

residente in Martina Franca (Taranto), abitandovi in
camera mobiliata presso la famiglia Antonucci-Pz.
Criscuoli-;

che dopo tale epoca, ed in via precaria, abita con
moglie ed i suoi due figli in Via Caterina Storni
n°37 presso famiglia D'Agostino Giuseppe occupandovi
una delle due camere di cui si compone la casa;
che ogni dichiarazione compresa nella presente istan-
za risponde a verità.

Mesagne 19.9.1949



IL SINDACO

Antonio

CROCE ROSSA ITALIANA



PRONTO SOCCORSO
LIRE CINQUE

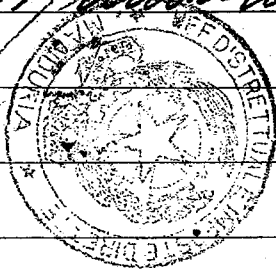
UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
MANDURIA

A 906
di tutti E.P.

Si certifica
che la Sigra Palumbo Lucretia di Porto,
nata, da Ortano, non figura iscritta
per alcun reddito mobiliare
ed immobiliare nei Comuni di
questo Distretto

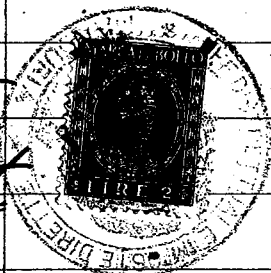
Si ritascia il presente certificato
in carta libera, per uso
visi tasse

Manduria, 15/9/49



Il Procuratore

[Signature]



2/calt
via Confalonieri

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 0407
DATA 10 OTT. 1969

All'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto Rizzi Antonio Nato a Barletta
il 25.5.1910 _ inquilino di codesto istituto per
assegnazione; a suo tempo, in locazione semplice
dell'alloggio sito in Mesagne _ lotto I scala C/4
in via Latiano

CHIEDE

il passaggio e riscatto di detto alloggio per il
quale è in regola con i pagamenti.

Chiede, inoltre e in quanto possibile, che detto
passaggio avvenga a nome di ~~lui~~ figlia Rizzi Maria
Antonietta.

Si, prega, pertanto, di voler comunicare il prezzo
definitivo di cessione in relazione alle disposizio
ni di legge di cui al D. P. R. 27.4.1962, n.231.

Allega alla presente assegno circolare di L.5.000.

Con osservanza

Mesagne 7.10. 1969

Antonio Rizzi

RA
33/45

Myranda
Conte/ri
per gravech. 13

Spett.le Istituto Case Popolari

Brindisi

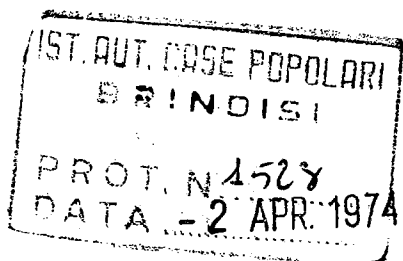
H ch

Il sottoscritto Pizzi Antonio, firmatario del contratto di compra vendita, dell'alloggio del quale è assegnatario in Mesagne II lotto via Confalonieri, chiede di poter stipulare il contratto definitivo, previo del pagamento del residuo. È presente che nell'anno 1974 ha effettuato n. 2 versamenti: su vaglia di c.c., uno il 28-1 di L. 10.795, l'altro il 1-3 di L. 10.795, che non effettua né altri versamenti.

Mesagne 29-3-1974

Distinti saluti.

Antonio Pizzi



516. DE VICEFATI

1849

21 APR. 1974

Al notaio Vincenzo LOIACONO
Via Cirillo- BRINDISI

Al sig. RIZZI Antonio
Via Confalonieri, I- MESAGNE

Il sig. RIZZI Antonio ha chiesto, per legge, il pagamento del debito residuo dell'alloggio, nonché la firma del contratto definitivo afferente l'alloggio di cui al 2° lotto case popolari, Scala 2/4 di Mesagne, copia del quale contratto si allega alla presente.

Il sig. RIZZI potrà ottenere quanto richiesto, allorché avrà dimostrato alla S.V. di aver effettuato, sul c/c postale n° 26-2171 un versamento della somma di Lire 635,112-quale ammontare del debito residuo al netto degli interessi.

Le spese del contratto sono a carico del sig. RIZZI.

IL PRESIDENTE

(lett. Raffaele FISCHETTO)

LC/RE/DV

R 1221 ANTONIO

394

Costo h. unum £ 1.000.000 -

Costo capital unum £ 374.888 -
a RMA el 30-4-1976

Costo unum h. unum £ 625.112 =

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
Prot. N. 12159
Data 26 OTT. 1987

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
VIA CASIMIRO N° 27 = 72100 =
BRINDISI

J. H. Ruffino

AMO

Il sottoscritto CARRIERI Antonio, porta a conoscenza di
Codesto Istituto di aver acquistato dai Sgn. RIZZI Francesco
Paolo e RIZZI Maria Antonietta, l'appartamento di Via Confal-
lonieri n° 1 piano primo scala C. int. 4 in MESAGNE.

g

Pertanto, chiede che il relativo bollettino delle spese condo-
miniali a partire dal Gennaio 1988 sia intestato al sotto-
scritto CARRIERI ANTONIO Via Confalonieri n° 1 scala C. int. 4
MESAGNE=

= Allege copia dell'Atto di acquisto dell'appartamento
citato.--

In fede

CARRIERI Antonio
Carrieti Antonio

Mesagne 22 Ottobre 1987/-

*20/10/87 - sc/c/h
SUBENTRO
COPIA PASSATA
AL SERV. P. 1003 (PAL. MORRA)
6/XI/87*


Avv. Roberto Nicoletta
Notaio



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

Trascrizione per vendita

Risultante da atto 21 agosto 1987 -rep. 76.211- ricevuto
dall'avv. Roberto NICOLETTA, notaio in Mesagne, da registrare
in termini -

A FAVORE

CARRIERI Antonio nato il 4 aprile 1946 in Mesagne,

codice fiscale: CRR NTN 46D04 F152M,

MOLFETTA Maria Virgilia nata il 18 novembre 1949 in Brindisi,

codice fiscale: MLF MVR 49S58 B180P

coniugi, entrambi residenti in Mesagne -

-in regime di comunione dei beni-

CONTRO

RIZZI Francesco Paolo nato il 28 marzo 1944 in Avetrana e
residente in Roma,

codice fiscale: RZZ FNC 44C28 A514P. -

-in regime di comunione dei beni-

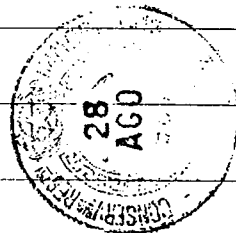
RIZZI Maria Antonietta nata il 27 marzo 1946 in Avetrana ed
ivi residente,

codice fiscale: RZZ MNT 46C67 A514R,

-in regime di comunione dei beni-

IMMOBILE VENDUTO

- Appartamento compreso nel fabbricato sito nel Comune di
MESAGNE alla via Confalonieri 1, sito al piano PRIMO, scala C,
interno 4, composto di tre vani utili e due accessori.



Confina a nord con piazzale, ad est con appartamento C/3, ad ovest con via Mameli.

Nel N.C.E.U. di Mesagne è riportato alla partita 6504, Foglio 47, particella 369/4, contrada Tostine, P.1°, categoria A/3, classe 3^a, vani 5, rendita catastale lire 840.

Prezzo complessivo lire diciassettemilionicinquecentomila (17.500.000)=PAGATO=

Il tutto come dal succitato atto cui si faccia pieno riferimento.

Robert N. G. H. Notari

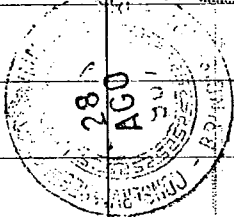
CONSEGLIO DI PR. DI BRINDISI

Formalità espletta il 28 AGO. 1947

al N. 1184

esatte Lire

10345 particolare
500



13500

IL DIRETTORE
(Guadalupi Pasquale)

17 novembre 1952

Sig. Rag. RIZZI Antonio

Casa popolari-Scala C-n.16

5488

Amm.

M E S A G N E

Rinnovo contratto di locazione

Nell'accusa ricevuta dell'assegno del Banco di Napoli trasmesse con la lettera del 28 ottobre u.s., Le invio un esemplare in bianco, del contratto di locazione che Ella avrà cura di restituire sollecitamente a questo Istituto dopo aver provveduto ad apporre la propria firma al posto della crocetta in rosso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)



Sp/gu





li 17 novembre 1952

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

Al Sig. Rag. RIZZI Antonio

Case popolari-Scala C-n.16

Prot. N. 5488

Ufficio Amm.

Risp. a nota N.

M E S A G N E

OGGETTO: Rinnovo contratto di locazione

Nell'accusa ricevuta dell'assegno del Banco di Napoli trasmesso con la lettera del 28 ottobre u.s., Le invio un esemplare in bianco, del contratto di locazione che Ella avrà cura di restituire sollecitamente a questo Istituto dopo aver provveduto ad apporre la propria firma al posto della crocetta in rosso.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo Vallarino)

Sp/gu

*Si restituisce il modello, in bianco, del
Contratto di locazione debitamente
firmato
Messagne 25.11.1952*

Mesagne 28.10.1952

Illmo Sig. Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari

B R I N D I S I

Compiegato alla presente rimetto assegno circolare del BANCO DI NAPOLI -B n°032256 di £.700= per deposito spese nuovo contratto di locazione.

Non potendo aderire all'invito di presentarmi personalmente, per le mie condizioni di salute, vi prego dare regolarmente corso al nuovo contratto dichiarandomi di sottostare a tutte le norme previste dal regolamento.

Se dovessero esserci delle difficoltà vi prego segnalarle comunicando in quale maniera dovrà essere provveduto.

Grazie e distinti saluti.

rag. Rizzi Antonio



Case Popolari -Scala C n°16-MESAGNE-

I. A. C. P. - Brindisi
29-10-52
PROT. N. 5488

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Rizzi Antonio
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

Rizzi Antonio

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
composto di vani _____ oltre
~~XXXXXXXXXXXX~~
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____